



Comune di Corniglio
PROVINCIA DI PARMA

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

**Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 8 del 4 aprile 2021**

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI	4
<i>Art. 1 – Principi e finalità</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 – Definizioni</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 – Ambito di applicazione</i>	<i>5</i>
TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI	5
<i>Art. 4 – Detenzione di animali.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 – Maltrattamento di animali.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 – Vivisezione di animali e Produzione, confezionamento Pelli e Pellicce.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 7 – Pet – Therapy</i>	<i>8</i>
<i>Art. 8 – Abbandono di animali</i>	<i>9</i>
<i>Art. 9 – Avvelenamento di animali.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 10 – Accattonaggio con animali.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 11 – Attraversamento di animali</i>	<i>10</i>
<i>Art. 12 – Modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico e di mezzi privati</i>	<i>10</i>
<i>Art. 13 – Mostre, spettacoli e manifestazioni con l'utilizzo di animali).....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 14 – Esposizione di animali al di fuori mostre o spettacoli o manifestazioni.....</i>	<i>11</i>
TITOLO III – CANI	11
<i>Art. 15 – Tutela della popolazione canina</i>	<i>11</i>
<i>Art. 16 – Attività motoria dei cani</i>	<i>12</i>
<i>Art. 17 – Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri</i>	<i>12</i>
<i>Art. 18 – Modalità di fruizione delle aree pubbliche e delle aree verdi pubbliche</i>	<i>13</i>
<i>Art. 19 – Aree riservate ai cani.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 20 – Accesso degli animali nei pubblici esercizi</i>	<i>14</i>
<i>Art. 21 – Obbligo di raccolta delle deiezioni</i>	<i>14</i>
<i>Art. 22 – Rinuncia di proprietà</i>	<i>14</i>
<i>Art. 23 – Ritrovamento di cani smarriti ed altri animali domestici di affezione-assistenza animali feriti</i>	<i>15</i>
<i>Art. 24 - Decesso di proprietario di cani.....</i>	<i>15</i>
TITOLO IV – GATTI	15
<i>Art. 25 –Tutela e controllo della popolazione felina.....</i>	<i>15</i>

<i>Art. 26 – Detenzione dei gatti di proprietà</i>	16
<i>Art. 27 – Gestione colonie feline</i>	16
<i>Art. 28 – Decesso del proprietario di gatti</i>	17
TITOLO V – VOLATILI	17
<i>Art. 29 – Detenzione di volatili</i>	17
<i>Art. 30 – Controllo della popolazione di colombi in ambiente urbano</i>	17
<i>Art. 31 – Tutela di specie protette quali rondine, rondone e balestruccio</i>	18
TITOLO VI - ANIMALI ACQUATICI	18
<i>Art. 32 – Ittiofauna</i>	18
<i>Art. 33 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari</i>	18
<i>Art. 34 – Tartarughe acquatiche</i>	19
<i>Art. 35 – Detenzione Tartarughe</i>	19
TITOLO VII – RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI	19
<i>Art. 36 – Conigli – modalità di detenzione</i>	19
<i>Art. 37 – Furetti – modalità di detenzione</i>	19
<i>Art. 38 – Piccoli roditori – modalità di detenzione</i>	20
TITOLO VIII – EQUIDI	20
<i>Art. 39 – Dimensioni dei box e della posta</i>	20
<i>Art. 40 – Modalità di detenzione</i>	20
TITOLO IX – API E INSETTI IMPOLLINATORI	20
<i>Art. 41 – Api e insetti impollinatori</i>	21
TITOLO X – ANAGRAFE ANIMALI D’AFFEZIONE	21
<i>Art. 42 – Definizione</i>	21
<i>Art. 43– Modalità di funzionamento dell’Anagrafe Animali d’Affezione</i>	22
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI	23
<i>Art. 43 – Sanzioni</i>	23
<i>Art. 44 – Vigilanza</i>	24
<i>Art. 45 – Incompatibilità ed abrogazione di norme</i>	24
<i>Art. 46 – Integrazioni e modifiche</i>	25
<i>Allegato A Elenco delle possibili diciture con le quali sono etichettate le pellicce di cani e gatti</i>	26

Titolo I - PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il Comune di Corniglio, in riferimento ai principi stabiliti dalle Leggi in vigore, promuove la tutela del benessere degli animali presenti sul proprio territorio, quale strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi, in particolare verso le specie più deboli.
2. Il Comune di Corniglio, intende promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini al fine di ottenere una corretta convivenza uomo–animale, di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e di garantire la conservazione degli ecosistemi.
3. Il Comune di Corniglio riconosce e promuove l'attività delle associazioni che si ispirano alla promozione di iniziative atte a tutelare e difendere le specie animali.
4. Il Comune di Corniglio intende promuovere progetti didattici rivolti a tutte le scuole, al fine di educare al rispetto degli animali e ad una corretta convivenza uomo – animale.
5. Il Comune di Corniglio promuove e disciplina la tutela degli animali, tiene conto della loro natura di esseri senzienti, persegue gli atti di crudeltà verso di essi, il maltrattamento, l'accattonaggio e l'abbandono, i combattimenti clandestini e ogni tipo di manifestazione violenta con l'utilizzo di animali.
6. Il Comune di Corniglio si adopera a diffondere e promuovere tutti gli strumenti giuridici necessari per assicurare le garanzie e la tutela previste per gli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.
7. Il Comune di Corniglio al fine di prevenire il randagismo intende promuovere la cultura della sterilizzazione degli animali d'affezione attraverso iniziative di sensibilizzazione del cittadino.
8. Il Comune di Corniglio promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono. Per attuare quanto previsto dalla normativa il Sindaco si avvale del personale preposto e collabora con gli organi di pubblica sicurezza, vigilanza, enti ed associazioni competenti in materia.

Art. 2 – Definizioni

1. La definizione generica di **animale**, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie e razze di animali da affezione di cui alla L. n. 281/1991 "*Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*", e successive modifiche, nonché a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati anche in stato di libertà o semilibertà, tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo.
2. Si riconosce altresì la qualifica di **animale d'affezione** a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con la normativa vigente.
3. Si definiscono **volontari** tutti coloro che, appartenenti o meno ad associazioni protezionistiche, a qualunque titolo, prestino la loro opera gratuita nella cura e nella tutela degli animali d'affezione non di proprietà, con la finalità di migliorarne le condizioni di vita.
4. Si definisce **gatto libero** l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
5. Per **colonia felina** si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano

abituamente lo stesso luogo pubblico o privato.

6. Per **habitat** di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano ed extraurbano, edificato e rurale, nel quale viva stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini volontari.

7. L'**adozione** è una prassi atta a garantire ad un animale abbandonato e/o ospitato presso le strutture municipali di ricovero, cura e tutela degli animali d'affezione, il diritto di vivere in compagnia di un proprietario che ne assume la responsabilità.

8. L'**Anagrafe degli animali d'affezione** è istituita presso il Comune di Corniglio, ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 e s.m.i., e consente la registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani o, se richiesto dal proprietario di altri animali per cui non vige l'obbligo d'iscrizione quali gatti, furetti conigli, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.

9. Per **pet – therapy** si intende l'attività di terapia assistita da animali in favore del miglioramento psico-fisico delle persone. interventi di tipo educativo, ricreativo e/o terapeutico, assistite da animali, aventi l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei soggetti umani.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali di cui al precedente articolo 2 che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a. le attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse ad eccezione degli allevamenti di animali d'affezione.
 - b. le specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali;
 - c. le attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – Detenzione di animali

1. Il proprietario e/o detentore di un animale è sempre responsabile del benessere e del controllo dello stesso e risponde, sia civilmente che penalmente, per danni o lesioni a persone, animali e cose, provocate dall'animale stesso.
2. Il proprietario e/o detentore di un animale, deve tenere conto della natura di essere senziente dello stesso, dovrà averne cura e rispettare le norme che garantiscano il suo benessere fisiologico ed etologico evitando ogni situazione di sofferenza e stress fisico e psichico.
3. Il proprietario e/o detentore a qualunque titolo di animali dovrà garantire adeguati controlli sanitari periodici, effettuati da Medici Veterinari, ogni volta si rendano necessari .
4. Il proprietario e/o detentore a qualunque titolo di animali dovrà garantire adeguate condizioni di benessere, con particolare riferimento alla somministrazione di alimenti e acqua fresca, alla giornaliera pulizia degli spazi di ricovero, secondo la specie o la razza alla quale appartengono. E' vietato detenere animali al buio o esposti costantemente ad illuminazione artificiale.
5. Il proprietario e/o detentore a qualunque titolo di animali dovrà tenerli in modo da non recare disturbo al vicinato, prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga dagli spazi di dimora, anche al fine di

garantire la tutela di terzi da aggressioni.

6. I proprietari e/o detentori a qualunque titolo di animali sono responsabili anche della loro riproduzione oltre che della custodia, cura, salute e benessere della prole.

6. bis. Il proprietario e/o detentore a qualunque titolo di animali deve impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare la cucciolata.

In particolare sono riconosciuti oltremodo tutelati gli animali durante la gestazione, nel post-partum e nel periodo di allattamento oltre ai cuccioli di età fra 0 e 6 mesi. Conseguentemente i proprietari e/o detentori a qualunque titolo di animali sono responsabili, in suddette circostanze, di adottare maggiori misure di tutela e cioè di garantire specifiche cure veterinarie, assicurare appropriata alimentazione e disporre conveniente sistemazione all'interno del fabbricato ovvero di adeguato luogo al riparo dagli eventi meteorologici.

I proprietari e/o detentori a qualunque titolo di cagne gravide deve comunicare al comune di Corniglio, entro il termine massimo di 30 giorni, l'indicazione del numero di cuccioli nati, il numero dei cuccioli morti, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente.

7. I proprietari e/o detentori, di CANI devono provvedere ad iscriverli all'anagrafe degli animali d'affezione comunale entro 30 giorni dalla nascita o dal possesso a qualunque titolo.

8. I proprietari e/o detentori di CANI devono farli identificare mediante l'inserimento di microchip da parte di un medico veterinario.

8 bis. Il Medico Veterinario che, avendo nell'esercizio della sua professione avuto conoscenza di cani non identificati mediante microchip, deve comunicare i dati anagrafici del detentore del cane all'anagrafe degli animali d'affezione comunale o alla Polizia Municipale. I proprietari e/o detentori, di CANI sono invitati ad applicare una medaglietta di riconoscimento, o una piastrina sul collare del cane, riportante i dati del proprietario e/o detentore. al fine di facilitarne il riconoscimento in caso di ritrovamento dell'animale vagante e la tempestiva restituzione.

8 ter. I proprietari e/o detentori a qualunque titolo di animali iscritti devono segnalare all'anagrafe degli animali d'affezione comunale lo smarrimento o la sottrazione degli animali entro 3 giorni dall'evento.

8 quater. I proprietari e/o detentori di animali iscritti deve comunicare all'anagrafe degli animali d'affezione, entro 15 giorni, la morte o la cessione dell'animale stesso.

9. I proprietari e/o detentori a qualunque titolo, di gatti, conigli da compagnia o furetti possono farli identificare mediante l'inserimento del microchip e iscriverli rispettivamente all'anagrafe degli animali d'affezione comunale.

10. I proprietari e/o detentori di animali esotici detenuti in cattività, fatti salvi gli obblighi imposti dalla normativa di settore, devono ricreare il più possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove questi animali si trovano in natura al fine di evitare stress psico-fisico, inoltre è vietato ai proprietari e/o detentori di condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

11. E' ammessa la detenzione, nel centro abitato del capoluogo, di uccelli ornamentali. Per le frazioni è ammessa la detenzione nei centri abitati di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando il benessere degli animali, gli aspetti igienico-sanitari ed il disturbo alla quiete pubblica.

12. Chiunque intenda detenere animali da cortile deve inoltrare comunicazione alla Azienda U.S.L. territorialmente competente per le valutazioni in merito al numero di animali nonché, in relazione allo scopo della detenzione, alla necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria da parte del Comune. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere animale.

Art. 5 – Maltrattamento di animali

1. Fatte salve le norme penali, è vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le disposizioni del presente regolamento ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.

2. E' vietato addestrare i cani ad assumere atteggiamenti di aggressività.

3. E' vietato detenere animali in gabbia, se non strettamente necessario, e la cui necessità sia comprovata da idonea certificazione del Medico Veterinario, ed in casi documentati in cui si configurino situazioni di pericolo per le persone, ad eccezione dei volatili.

4. E' assolutamente vietato detenere animali all'esterno in spazi sprovvisti di idonei ripari dalle intemperie. Nei casi descritti al precedente punto 3 la tettoia sovrastante la gabbia deve avere dimensioni tali da garantire l'animale ampie zone d'ombra e/o di riparo dalle intemperie.

5. È altresì vietato:

a) stabulare animali in strutture che non permettano la posizione eretta, il decubito ed ogni altra postura tipica della specie, anche in caso di trasporto con veicoli, quest'ultimo nei limiti dell'art. 169 comma 6 del Codice della strada;

b) trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, all'interno dei bagagliai delle auto chiusi a ripostiglio su tutti i lati o in rimorchi chiusi;

c) detenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria. Durante il periodo estivo il veicolo deve rimanere all'ombra e con i finestrini parzialmente abbassati per il periodo della sosta, avendo cura di evitare che possa sporgersi dal finestrino;

d) lasciare soli animali chiusi in autovetture o rimorchi, anche se all'ombra e con i finestrini aperti per un periodo di tempo che possa provocare loro sofferenza. In caso di animale chiuso in automobile o altro mezzo di trasporto, in manifesto stato di sofferenza, chiunque verifichi tale situazione è invitato a segnalare il fatto alla Polizia Municipale, che provvederà a mettere in atto gli interventi del caso necessari a garantire il benessere dell'animale;

e) detenere animali in isolamento, privandoli dei necessari contatti sociali tipici della specie di appartenenza o comunque in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

f) detenere animali in terrazze o balconi per più di sei ore giornaliere, ad eccezione degli uccelli in gabbia purché protetti dalle intemperie, isolarli abitualmente in rimesse o cantine, nonché segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;

g) separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da Medici Veterinari;

h) addestrare o trattare animali ricorrendo a percosse, violenze, costrizioni fisiche o mediante l'utilizzo di strumenti cruenti;

i) ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale;

l) detenere animali da affezione a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali;

6. E' considerato maltrattamento al fine del presente regolamento, privare gli animali di trattamenti sanitari necessari alla propria salute. E' considerato maltrattamento non ricorrere al Medico Veterinario

ogni qualvolta lo stato di salute dell'animale lo richieda.

7. Salvo che i fatti costituiscano maggiore reato, i Medici Veterinari che nell'esercizio della professione curano o visitano animali per lesioni o danni riferibili a maltrattamento di animali hanno il dovere di riferirlo al servizio veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o alle forze di Polizia.

7 bis. Al termine della carriera agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni o provati, **vietando** espressamente la possibilità di macellazione per quelli di regola utilizzati a fini alimentari **ovvero l'abbandono e/o rinuncia a strutture pubbliche**.

8. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento (art. 182 comma 3 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.).

Art. 6 – Vivisezione di animali e Produzione, confezionamento Pelli e Pellicce

1. Il Comune di Corniglio supporta i principi e le finalità espresse dalla normativa vigente, promuovendo un'efficace azione di controllo e vigilanza sul territorio coordinata con le altre istituzioni pubbliche preposte, Provincia e Azienda U.S.L.

2. È vietato catturare animali randagi o vaganti per commercio o per scopi comunque diversi da quelli previsti dalle norme vigenti.

3. E' fatto divieto di utilizzare per la produzione o il confezionamento, vendere, acquistare o comunque a scopo produttivo o commerciale, pelli e pellicce etichettate ai sensi dell'elenco di cui all'allegato "A" del presente Regolamento o comunque provenienti da animali di affezione quali cani e gatti. Le violazioni di tali norme sono sanzionate anche ai sensi dell'art. 515 e 517 del Codice Penale e come integrati della Legge 20/07/2004 n.189.

4. E' fatto obbligo etichettare, con la chiara indicazione della specie animale utilizzata, tutti i capi e gli articoli di abbigliamento e i manufatti di qualsiasi genere e tipo nei quali vengano utilizzati, in tutto o in parte, pelli e/o pellicce.

5. All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto sanzionato.

Art. 7 – Pet – Therapy

1. Il Comune di Corniglio riconosce e promuove le attività e terapie assistite con gli animali, effettuate e supportate da persone con competenze e conoscenze, conseguite con adeguati percorsi formativi, nel rispetto del benessere degli animali coinvolti e delle loro attitudini.

2. Le prestazioni degli animali coinvolti non devono comportare per l'animale fatiche o stress fisici e/o psichici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti o sfruttamento.

3. E' vietata, nelle attività o terapie assistite con animali l'utilizzazione di cuccioli di animali domestici che non abbiano raggiunto il novantesimo giorno di vita e comunque non prima del raggiungimento della maturità sessuale e in ogni caso l'utilizzo di cuccioli di animali selvatici ed esotici. E' inoltre vietato l'impiego di animali selvatici o esotici, di animali anziani, di femmine gravide e di animali in condizioni patologiche, acute o croniche, dal punto di vista medico o comportamentale.

4. Gli animali impiegati, sono sottoposti a controlli periodici, da parte di un medico veterinario in collaborazione con l'addestratore, volti ad accertare il permanere delle condizioni di salute e di benessere

richieste. Gli animali che manifestano segni di malessere psico-fisico devono essere esclusi dai programmi.

5. Al termine della carriera agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni o privati, escludendo espressamente la possibilità di macellazione per quelli di regola utilizzati a fini alimentari.

Art. 8 – Abbandono di animali

1. Fatte salve le norme penali, é fatto divieto al proprietario e/o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare cani e gatti o qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia autoctono che esotico, in qualunque parte del territorio comunale. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani di proprietà ricoverati temporaneamente presso il canile, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.

2. Gli eredi in solido, in quanto successori ereditari di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sono responsabili di animali già appartenuti al defunto/scomparso proprietario-detentore e non possono abbandonarli. Gli eredi in solido sono obbligati a provvedere a proprie spese al mantenimento, cura e benessere degli animali rimasti soli a seguito di scomparsa o decesso del proprietario-detentore nonché a regolarizzare la registrazione dell'animale all'anagrafe degli animali d'affezione.

3. In caso di motivata impossibilità a detenere l'animale anche presso una struttura privata, gli eredi possono presentare formale e documentata comunicazione di rinuncia alla proprietà dell'animale al Comune che, valutata la situazione, potrà disporre il trasferimento dell'animale a una struttura di ricovero ovvero richiedere la collaborazione delle associazioni animaliste per l'adozione dell'animale.

4. La rinuncia/abbandono, è sempre onerosa a carico degli eredi ad eccezion fatta per gli eredi che documentino, nelle forme previste dagli art. 519 e seguenti del Cod. Civ., la rinuncia di eredità.

5. Chiunque rinvenga sul territorio comunale un animale randagio o abbandonato è inviato ad avvisare il servizio comunale preposto ovvero la Polizia Municipale o altre forze dell'ordine.

Art. 9 – Avvelenamento di animali

1. Fatte salve le norme penali è fatto assoluto divieto a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose, o altre sostanze tossiche o irritanti, in luoghi accessibili ad animali, eccezione fatta per gli interventi di disinfestazione/derattizzazione, da eseguirsi comunque con modalità tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I Medici Veterinari liberi professionisti operanti all'interno del territorio di Corniglio hanno l'obbligo di segnalare all'AUSL competente, all'Ufficio Ambiente del Comune di Corniglio, tutti i casi di avvelenamento, accertato o sospetto, di animali di cui vengono a conoscenza, indicando, ove possibile, la sintomatologia a carico dell'animale, le sostanze di cui si presume l'utilizzo e i luoghi in cui i suddetti avvelenamenti si sono verificati. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamento o spargimento di sostanze velenose dovrà segnalarlo all'AUSL competente e all'Ufficio Ambiente del Comune di Corniglio.

3. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamento o spargimento di sostanze velenose dovrà segnalarlo all'AUSL competente e all'Ufficio Ambiente del Comune di Corniglio.

4. I Medici Veterinari sono invitati a segnalare al Comune di Corniglio tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza, indicando quando possibile i sintomi, le sostanze sospette e il luogo in cui si è verificato l'avvelenamento.

5. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare

provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione Provinciale.

6. In caso di segnalata presenza di bocconi avvelenati nelle aree urbane il Sindaco provvederà ad intervenire per la bonifica e la segnalazione che riterrà di volta in volta necessaria e/o opportuna.

Art. 10 – Accattonaggio con animali

1. Sono vietati la detenzione e/o l'utilizzo di animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, se ricorrono le condizioni di maltrattamento, accertate da un medico veterinario, i proprietari degli animali di cui al comma primo saranno sottoposti alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981. Sono comunque fatte salve le violazioni previste in materia dal Codice Penale.

Art. 11 – Attraversamento di animali

1. Le sedi stradali oggetto di frequente attraversamento da parte di animali dovranno essere appositamente segnalate mediante l'installazione di idonei cartelli e dissuasori di traffico.

2. Chiunque in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento procuri un danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, provocandone la morte o il ferimento, ha l'obbligo di fermarsi, e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, anche se persona coinvolta nell'incidente, come prescritto dall'art. 177 del codice della strada. L'evento deve essere segnalato agli organi di polizia locali affinché si possa provvedere al soccorso e/o alla rimozione dell'animale e, in ogni caso, individuare ove possibile, il proprietario.

3. Chiunque, accidentalmente, investa un animale provocandone la morte o il ferimento è comunque invitato a restare sul posto fino all'arrivo dei soccorritori.

4. Chiunque avvisti sul manto stradale un animale abbandonato ferito o incidentato è invitato a fermarsi, segnalare appositamente il soccorso e chiamare la Polizia Municipale/ Stazione dei C.C. quindi aspettare l'arrivo dei soccorritori.

Art. 12 – Modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico e di mezzi privati

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico, nel rispetto della normativa vigente e della disciplina che segue.

2. I cani, di qualunque razza e taglia, condotti dai proprietari sui mezzi di trasporto pubblico, devono essere dotati di guinzaglio e utilizzando la museruola; gli altri animali d'affezione possono essere trasportati soltanto se all'interno di appositi contenitori.

3. I proprietari o custodi a qualsiasi titolo, che trasportino animali sui mezzi pubblici, sono responsabili dei danni causati alle cose o a terzi. Essi dovranno avere cura che gli stessi non sporchino o non arrechino danni ai passeggeri. Chi accompagna l'animale è tenuto a salire sulla vettura munito di apposito materiale atto alla raccolta delle eventuali deiezioni. Il proprietario/detentore che sceglie di condurre il proprio animale in luoghi pubblici deve provvedere alla sua adeguata pulizia e sottoporlo alle normali profilassi antiparassitarie.

4. Non è consentito il trasporto di animali selvatici sui mezzi di trasporto.
5. Non è consentito il trasporto sui mezzi pubblici di cani che abbiano manifestato comportamenti aggressivi.
6. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di trasportare animali purché i relativi mezzi siano idonei all'uso, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.
7. E' vietato il trasporto di animali domestici in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di animali di affezione, in numero pari o superiore a due, solamente se rinchiusi in apposite gabbie o nel vano posteriore, isolato dal posto del conducente mediante una rete divisoria, o mediante l'ausilio di opportuni kit di sicurezza omologati, così come disposto dal Nuovo Codice della Strada.
8. Sono sempre ammessi i cani di qualsiasi taglia che accompagnano le persone non vedenti.

Art. 13 – Mostre, spettacoli e manifestazioni con l'utilizzo di animali)

1. Sono consentite manifestazioni che prevedano l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche solo se debitamente autorizzate dagli organi competenti, così come previsto dalla normativa vigente in materia.
2. E' assolutamente vietato utilizzare a qualsiasi livello, offrire come premio, vincita, omaggio, o a titolo di promozione, animali sia cuccioli che adulti, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, nell'ambito di qualunque tipo di intrattenimento, gioco, spettacolo, sagre, luna park o attività commerciale. E' altresì vietata la cessione, a qualunque fine, come pure l'utilizzazione o esposizione a titolo di richiamo o attrazione, di animali in ambienti o luoghi pubblici (l.r. n. 5 del 17 febbraio 2005, art.7).

Art. 14 – Esposizione di animali al di fuori mostre o spettacoli o manifestazioni.

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, autorizzati alla vendita di animali, di esporre in vetrina animali in modo permanente; è ammesso mantenere animali in vetrina per un periodo uguale o inferiore alle quattro ore giornaliere. Al fine di consentire la vigilanza, l'esercente dovrà affiggere apposito avviso, ben visibile all'esterno del locale, in cui sono indicati gli orari di esposizione. E' fatto altresì obbligo all'esercente di riparare gli animali esposti in vetrina dal sole e dalla luce elettrica diretta. E' sempre vietato esporre animali di età inferiore a 4 mesi e sprovvisti di idonea copertura vaccinale. Inoltre l'esercente deve disporre di adeguati spazi per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione in vetrina.
2. L'esercente dovrà garantire sempre condizioni igieniche e microclimatiche idonee alle varie specie, cibo, acqua, lettiera sufficienti, come stabilito dalla normativa regionale in materia.
3. Nell'ambito delle attività commerciali autorizzate alla vendita di animali sia fisse, ambulanti ed occasionali, gli animali dovranno essere protetti dal sole e dalle intemperie, dovranno venire loro forniti cibo, acqua e lettiera sufficienti. E' obbligo dell'esercente garantire agli animali idonea copertura vaccinale, comprovata da relativa documentazione sanitaria. E' sempre obbligo dell'esercente garantire la certificazione di provenienza dell'animale posto in vendita e l'identificazione dello stesso laddove obbligatoria.
4. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti gli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (ristoranti, centri commerciali, discoteche ecc.), esclusi gli acquari.

Titolo III – CANI

Art. 15 – Tutela della popolazione canina

1. L'Amministrazione comunale di Corniglio, ai sensi della normativa vigente – “Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo” 14 agosto 1991, n. 281, L.r. 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, L.r. 17 Febbraio 2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale” – in collaborazione con AUSL Ordine dei Medici Veterinari, Associazioni protezionistiche e gruppi riconosciuti di volontari, promuove una serie di interventi atti a migliorare la convivenza uomo – animale in ambito urbano e in particolare:

a. favorisce interventi per la tutela e la vigilanza contro il maltrattamento della popolazione canina, opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione, il rispetto e il valore della corretta convivenza fra popolazione canina e uomini;

b. attua la gestione dell'anagrafe canina coerentemente alle disposizioni della l.r. 27/200 e s.m.i.;

c. promuove la realizzazione di strutture comunali di ricovero, cura e tutela degli animali randagi;

d. promuove campagne di sterilizzazione per la limitazione delle nascite degli animali randagi.

Art. 16 – Attività motoria dei cani

1. Coloro che detengono cani hanno l'obbligo di garantire l'opportuna attività motoria, secondo le caratteristiche fisiologiche ed etologiche della razza d'appartenenza, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 21 “Obbligo di raccolta delle deiezioni”.

2. I cani domiciliati in appartamento e quelli custoditi in box dovranno poter effettuare regolari uscite quotidiane per consentire loro un adeguato sgambamento e la necessaria attività motoria.

Art. 17 – Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

1. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata permanenza dell'animale e a soddisfarne le esigenze fisiologiche ed etologiche.

2. I box di ricovero, di dimensioni proporzionate alla mole e alle attitudini della razza, devono essere di dimensioni tali da permettere il libero movimento oltre ad essere opportunamente inclinati per il drenaggio. I box devono essere dotati di una adeguata copertura ombreggiante e di pavimentazione parzialmente realizzata con materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucciolo. Le deiezioni, sia liquide che solide, devono essere asportate e smaltite correttamente. La pavimentazione dei box non può essere costituita da elementi fessurati che possano arrecare danni all'animale.

3. Il ricovero (cuccia) deve essere riparato dalle intemperie e di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, coibentato e sollevato dal suolo, non esposto al sole e sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto o dell'area cortiliva ove possibile riparata sui 3 lati. Le cucce di cemento sono ammesse solo se munite al loro interno di apposita pavimentazione di legno e se sollevate da terra.

4. E' vietato tenere cani e altri animali alla catena.

5. In ogni caso i cani tenuti alle condizioni di cui al precedente comma devono poter essere liberati almeno una volta al giorno.

6. I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti. Le strutture destinate a limitare o a precludere l'accesso ad aree private (cancelli, recinzioni a sbarre, ecc.) in cui circolino liberamente cani devono essere opportunamente segnalate con cartelli a scritte ben visibili e facilmente comprensibili ("ATTENTI AL CANE", "ATTENZIONE CANI MORDACI". "AREA PROTETTA DA CANI DA GUARDIA") e, ove necessario, integrate con dispositivo (reti a maglia stretta) atti ad impedire l'aggressione o la morsicatura attraverso le stesse.

Art. 18 – Modalità di fruizione delle aree pubbliche e delle aree verdi pubbliche

1. E' consentito l'accesso alle aree verdi pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ad esclusione di giardini, spazi verdi, parchi giochi, piazzole, luoghi pubblici, anche non recintati, dove siano dislocati giochi per bambini, ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, sempre nel rispetto degli obblighi imposti dall'art. 21 "Obbligo di raccolta delle deiezioni" del presente Regolamento. È sempre vietata la presenza di cani nei luoghi contraddistinti da idoneo cartello che ne vieti in modo chiaro la presenza.

2. E' fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio.

3. In caso di cani che abbiano manifestato comportamenti aggressivi, o appartengano all'elenco delle razze ritenute pericolose è fatto obbligo di utilizzare anche la apposita museruola.

Art. 19 – Aree riservate ai cani

1. Possono essere istituite, in aree verdi pubbliche di proprietà comunale, aree definite "di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di condurre i cani con guinzaglio e/o museruola.

2. Dette aree sono opportunamente segnalate e recintate. I fruitori saranno obbligati a rispettare il Regolamento d'uso. E' vietato accedere alle aree di cui al presente articolo al di fuori dell'orario di apertura.

3. All'interno delle "aree di sgambamento cani" comunque devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:

a) il detentore-conduttore di cani deve mantenere un comportamento cosciente e civile nel rispetto del prossimo e del bene pubblico, in ogni caso egli è responsabile del proprio animale ed è vietata la somministrazione di cibo ai cani al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi;

b) prima di accedere all'area ciascun accompagnatore dovrà accertarsi, soprattutto in presenza di cani non conosciuti, che l'ingresso del proprio cane non arrechi danni ad altre persone o animali;

c) ogni accompagnatore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per il tempo strettamente necessario alle esigenze dell'animale (in ogni modo non oltre quindici minuti qualora altri cani con esso incompatibili stiano aspettando di entrare);

d) gli accompagnatori non devono condurre cani femmina in calore nell'area, qualora questa fosse già occupata da altri cani eventualmente incompatibili; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che potrebbero molestare altri cani;

e) all'interno dell'area non vige l'obbligo di guinzaglio e museruola, purché il cane sia sempre sotto il controllo del proprietario e ad eccezione dei cani di indole aggressiva, il cui ingresso all'area è consentito solo se dotati di idonea museruola e comunque in caso di bisogno i proprietari/conduuttori devono portare al seguito anche il guinzaglio e se si evidenziano difficoltà di convivenza tra i cani presenti, i proprietari/conduuttori dei cani più aggressivi devono abbandonare l'area;

f) è fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali che vanno gettati negli appositi contenitori;

g) è fatto obbligo di mantenere l'area sgombra da rifiuti;

h) è vietato arrecare danno alle piante, alle strutture ed alle attrezzature. L'utilizzo dell'area non deve provocare fastidi alle abitazioni circostanti: i fruitori devono adottare comportamenti rispettosi delle regole di convivenza civile e evitare rumori molesti in particolare negli orari dedicati al riposo;

j) è fatto obbligo di mantenere chiusi i cancelli dopo l'ingresso e l'uscita;

k) nell'area non è consentita la permanenza di persone per fini diversi dallo sgambamento dei propri cani e nell'area è vietato svolgere attività di addestramento cani;

l) è vietata la collocazione di attrezzature, manufatti e suppellettili all'interno nell'area se non limitatamente al tempo del suo utilizzo. Nel caso ciò non avvenisse questi saranno rimossi senza che il proprietario possa vantare alcun risarcimento o richiesta di danno;

m) è vietato l'accesso ai proprietari/conduuttori minori di anni 16 se non accompagnati dai genitori.

Art. 20 – Accesso degli animali nei pubblici esercizi

1. I cani, accompagnati dal proprietario, o dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, in tutti i locali dove si svolge un'attività commerciale e nei pubblici esercizi, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti ed, in particolare, le prescrizioni dettate in materia dall'autorità sanitaria.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali nei pubblici esercizi, devono farlo utilizzando il guinzaglio e, in caso di cani che abbiano manifestato comportamenti aggressivi, anche l'apposita museruola.

3. E' facoltà del gestore/titolare del pubblico esercizio non ammettere gli animali all'interno proprio locale esponendo all'esterno apposito divieto, potranno in tal caso dotarsi di adeguate soluzioni all'esterno su aree private di pertinenza.

Art. 21 – Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I conduuttori o detentori di cani, fatta eccezione per i conduuttori di cane-guida per non vedenti, hanno l'obbligo di raccogliere qualunque deiezione dei loro animali immediatamente con apposita paletta e, servendosi di involucri idonei, depositarli nei pubblici raccoglitori dei rifiuti solidi.

2. I conduuttori di cani devono avere con sé l'apposito raccoglitore delle deiezioni monouso "paletta" e l'involucro di plastica dentro cui depositare gli escrementi.

Art. 22 – Rinuncia di proprietà

1. Qualora il proprietario del cane, per gravi e documentate esigenze, debba rinunciare alla proprietà, così come previsto dall'art. 12 della Legge Regionale n. 27/2000, deve fare richiesta al Comune, allegando idonea documentazione a giustificazione della rinuncia.
2. L'Ufficio preposto, valutate le giustificazioni addotte, potrà accogliere la domanda di rinuncia e disporre il trasferimento dell'animale a una struttura di ricovero, non appena possibile, in base a specifica lista d'attesa, e richiedere la collaborazione delle associazioni animaliste per l'adozione dell'animale rinunciato.
3. La sterilizzazione dell'animale, se non già effettuata, sarà posta a carico del cedente, sarà altresì posta a carico del cedente, a risarcimento delle spese di mantenimento e cura dell'animale un onere pecuniario una tantum d'importo stabilito dalla Giunta comunale che, con proprio atto, disporrà l'entità della spesa di mantenimento degli animali rinunciati in base alle caratteristiche dell'animale e alle motivazioni addotte dal proprietario.
4. In caso di accettazione della rinuncia di proprietà definitiva, anche di cucciolate non giustificata da inderogabili necessità, l'autorità competente potrà emettere provvedimento motivato che vieti all'interessato la detenzione di animali d'affezione. 5. Nel caso la rinuncia di proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, sarà emesso motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani all'interessato.

Art. 23 – Ritrovamento di cani smarriti ed altri animali domestici di affezione-assistenza animali feriti

1. I cani vaganti nel territorio comunale sono catturati con le modalità previste dalla legislazione vigente e ricoverati presso il canile comunale. Gli animali regolarmente identificati con microchip o tatuaggio,, ovvero non identificati ma dei quali sia possibile risalire al proprietario o detentore, sono restituiti al proprietario o detentore previo il previsto pagamento delle spese di mantenimento e cura oltre alle eventuali spese sanitarie sostenute dal Comune, fatta salva l'eventuale irrogazione di sanzione amministrativa per mancata iscrizione del cane all'anagrafe degli animali d'affezione e/o per la mancata custodia dell'animale.
2. A seguito del ritrovamento di un animale diverso dal cane, identificato con microchip, ovvero non identificato ma del quale sia comunque possibile risalire al proprietario o detentore, si provvederà alla restituzione dell'animale al proprietario o detentore a fronte del pagamento delle spese di mantenimento e cura sostenute dal Comune.
3. Il Comune di Corniglio, attraverso l'ufficio a ciò preposto, si adopera per il ritrovamento di animali smarriti mediante gli idonei sistemi di divulgazione.
4. In caso di rinvenimento di un animale ferito, il cittadino per quanto possibile può effettuare esclusivamente la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.
5. Le spese mediche e di primo soccorso di un animale di proprietà, rinvenuto ferito, sono sempre a carico del proprietario.
6. Le spese mediche e di primo soccorso di animale ferito, recuperato dal privato che non ha tempestivamente avvisato del ritrovamento l'Ufficio del Comune o l'Associazione per il recupero degli animali feriti convenzionata con il Comune sono a carico del cittadino che si è attivato al recupero e non possono in alcun modo essere sostenute dal Comune.

Art. 24 – Decesso di proprietario di cani

1. In caso di decesso o scomparsa del proprietario di cani, tutti gli eredi in solido, in quanto successori ereditari di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del defunto, hanno l'obbligo di provvedere, entro 30

giorni, a comunicare il passaggio di proprietà dell'animale all'anagrafe degli animali d'affezione del Comune di Corniglio.

2. Gli eredi in solido hanno altresì l'obbligo di provvedere al mantenimento e cura degli animali rimasti soli già di proprietà del deceduto o scomparso.

3. L'eventuale rinuncia da parte degli eredi potrà essere valutata dal Comune di Corniglio nelle forme e modalità di cui all'articolo 22 "Rinuncia di Proprietà".

4. L'eventuale rinuncia degli eredi avverrà sempre in forma onerosa a carico degli stessi in solido.

Titolo IV – GATTI

Art. 25 – Tutela e controllo della popolazione felina

1. Il Comune di Corniglio, ai sensi della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" 14 agosto 1991, n. 281, L.r. 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", L.r. 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale", contribuisce alla tutela della salute dei gatti randagi, nonché alla salvaguardia delle colonie feline presenti sul territorio, anche tramite le associazioni di volontariato animaliste.

2. Le colonie feline di norma non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente dimorano. Qualora comprovate e documentate esigenze sanitarie ne imponessero l'allontanamento, qualsiasi decisione dovrà essere adottata di comune accordo con il Servizio Veterinario AUSL competente e con le Associazioni animaliste presenti sul territorio.

3. Il Comune di Corniglio, assicura, d'intesa con l'AUSL, direttamente o tramite convenzioni con le Associazioni animaliste locali, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul territorio di competenza.

4. Il Comune di Corniglio, collabora con il Servizio Veterinario dell'AUSL, cui compete effettuare le campagne di sterilizzazione dei gatti al fine di contenere le nascite. Gli animali catturati sono sottoposti ad indagini diagnostiche per valutare il loro stato di salute. Successivamente, gli stessi animali vengono reinseriti nel loro habitat naturale e identificati come previsto dalla Legge regionale 27/2000.

5. E' assolutamente vietato l'utilizzo di felini in stato di libertà per scopi di sperimentazione.

6. Il Comune di Corniglio si adopera affinché la soppressione dei gatti in libertà avvenga esclusivamente alle condizioni definite dalla normativa vigente.

Art. 26 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto detenere i gatti, anche per breve periodo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' altresì vietato segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere, nonché tenerli legati o, in ogni caso, maltrattarli.

2. Sono assolutamente perseguiti i casi di abbandono e di maltrattamento dei gatti.

3. L'abbandono di cuccioli e la palese mancanza di custodia dei gatti di proprietà privata e da considerarsi abbandono di animali.

4. nel caso i gatti vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto invito ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Art. 27 – Gestione colonie feline

1. Il Comune di Corniglio riconosce l'attività volontaria dei cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. Al personale volontario è permesso l'accesso per la somministrazione degli alimenti e per la cura dei gatti nelle aree pubbliche consentite.
3. Il personale volontario di cui al comma 2 è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e materiale organico deperibile, provvedendo altresì alla pulizia della zona dopo la somministrazione di ogni pasto, alla rimozione di avanzi di cibo e, possibilmente, dei contenitori degli alimenti. Eventuali cucce o mangiatoie, laddove si ritengano necessarie, potranno essere posizionate solo se autorizzate dall'ufficio comunale competente, nel totale rispetto di igiene e decoro.
4. L'accesso del personale volontario a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario, che, tuttavia, in caso di divieto d'accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti appartenenti alla colonia felina dalla sua proprietà.
5. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina.
6. Le Associazioni animaliste che gestiscono le colonie feline, possono rivolgersi alle mense delle scuole o delle pubbliche amministrazioni, previo assenso del responsabile/referente e predisposizione di protocollo per il prelievo dei cibi autorizzato dall'Azienda U.S.L.. Sono favoriti i prelievi da aziende private e da esercizi commerciali dei residui e delle eccedenze di cibo (cotto e crudo) non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e di generi alimentari non consumati, idonei all'alimentazione degli animali componenti le colonie feline suddette.
7. Coloro che intendono eseguire nuove opere edili o interventi di ristrutturazione, i cui effetti ricadano in aree interessate dalla presenza comprovata di colonie feline, devono darne comunicazione al Comune di Corniglio, prima dell'inizio dei lavori, affinché si possa provvedere ad un'idonea ricollocazione temporanea o definitiva della colonia stessa. Dovrà in ogni caso essere consentito ai referenti di colonia di continuare a svolgere la completa attività di gestione degli animali.

Art. 28 – Decesso del proprietario di gatti

1. In caso di decesso o scomparsa del proprietario, tutti gli eredi in solido, in quanto successori ereditari di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del defunto, hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento e cura degli animali rimasti soli già di proprietà del deceduto o scomparso.
2. L'eventuale rinuncia da parte degli eredi potrà essere valutata dal Comune di Corniglio e nel caso valuti giustificata la rinuncia, contattare i volontari del territorio per ricercare nuova adozione.
3. L'eventuale rinuncia degli eredi avverrà sempre in forma onerosa a carico degli stessi in solido fra loro.

Titolo V – VOLATILI

Art. 29 – Detenzione di volatili

1. Non devono essere tenuti e/o rinchiusi i volatili nati liberi. Quelli appartenenti a specie sociali vanno mantenuti nel rispetto della specie etologica alla quale appartengono.

2. Le gabbie che ospitano i volatili devono essere poste in luogo areato e luminoso, al riparo dalle intemperie e dalla luce diretta del sole, in un punto non isolato della casa. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore. E' vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici senza adeguata protezione.

3. Per garantire l'esercizio delle funzioni motorie, due lati di una gabbia che comprenda uno o due volatili adulti dovranno essere come minimo il quintuplo, e due lati come minimo il triplo, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande, ed in ogni caso non deve venire impedito il volo; ad ogni esemplare in più, le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%. Tali disposizioni non si applicano nei casi di viaggio a seguito del proprietario oppure di trasporto/ricovero per esigenze sanitarie.

4. All'interno della gabbia i contenitori di acqua e di cibo devono essere giornalmente riforniti. All'interno dovrà essere collocato un apposito rifugio.

5. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.

Art. 30 – Controllo della popolazione di colombi in ambiente urbano

1. Al fine di ridurre i disagi causati dall'eccessiva presenza di piccioni, si avviano e realizzano campagne di contenimento e monitoraggio sanitario di tali volatili con metodi incruenti, fatto salvo casi eccezionali o che arrechino problemi di igiene e salute pubblica.

2. La metodologia operativa deve prevedere:

- • L'effettuazione di un accurato censimento della popolazione di colombi urbani mediante la collaborazione delle associazioni protezionistiche.
- • Lo studio delle colonie e delle abitudini dei colombi urbani.
- • L'individuazione ed il relativo controllo dei siti di nidificazione.
- • La protezione degli edifici comunali e di monumenti mediante l'utilizzo di appositi reticolati o di accorgimenti architettonici.
- • La puntuale pulizia e disinfezione delle aree di alimentazione.
- • La cattura con metodi incruenti di campioni per indagini igienico – sanitarie.

3. Per tutelare l'aspetto igienico-sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

- • è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti ai piccioni;
- • è fatto divieto su tutto il territorio comunale di abbandonare residui di alimenti o rifiuti al di fuori degli spazi consentiti;
- • è fatto obbligo del pieno rispetto del REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA;
- • è fatto obbligo ai proprietari di edifici di rimuovere il guano dei piccioni dalle loro proprietà, nonché di effettuare accurate operazioni di sanificazione e disinfezione delle aree interessate.

Art. 31 – Tutela di specie protette quali rondine, rondone e balestruccio

1. E' fatto divieto a chiunque di distruggere i nidi e le uova di rondine, rondone e balestruccio.

2. Sono ammesse deroghe al divieto di cui al comma 1 solo al di fuori del periodo di nidificazione (dal 15 Marzo al 15 Settembre), in caso di restauro o ristrutturazione di immobili, previo assenso degli uffici competenti del Comune di Corniglio e comunque a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Titolo VI - ANIMALI ACQUATICI

Art. 32 – Ittiofauna

1. E' assolutamente vietato lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie.
2. E' altresì vietato inserire l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa.
3. E' fatto divieto di conservare ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta su ghiaccio e/o frigorifero, con esclusione delle specie di cui all'art. 4 del d.lgs. 30.12.1992, n.531.
4. Le suddette norme sono valide sia per le attività commerciali di ristorazione sia per i privati cittadini.

Art. 33 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. E' fatto obbligo di mantenere l'ittiofauna in vasche di dimensioni adeguate al soggetto più grande presente: la lunghezza minima del contenitore deve essere 5 volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande. Se si supera il numero di 3 esemplari, le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e la cui temperatura devono essere adeguate alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche tipiche della specie a cui appartengono.

Art. 34 – Tartarughe acquatiche

1. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche o palustri di origine alloctona di inviare comunicazione ai competenti organi ed enti.
2. E' fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualunque struttura artificiale o nell'ambiente.

Art. 35 – Detenzione Tartarughe

1. Ai proprietari e/o detentori di testuggini terrestri è vietato detenerle in un ambiente sporco, privarle della luce del sole (devono però potere accedere anche a zone d'ombra), o della lampada per rettili, tenerle in posizione precaria (le tartarughe non hanno concezione del vuoto);
2. I proprietari e/o detentori di tartarughe d'acqua dolce devono dotarsi di un adeguato acquaterrario.

Titolo VII – RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 36 – Conigli – modalità di detenzione

1. E' vietata la detenzione permanente di conigli da affezione in gabbia, deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

2. I conigli di compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o buio.

3. Le gabbie devono avere dimensione abbastanza ampia da consentire all'animale di muoversi agevolmente. Le gabbie devono altresì essere di materiale atossico e resistente, devono avere il fondo non interamente a griglia, ma, almeno per due terzi coperto da materiale assorbente e atossico ed essere riparate dai fenomeni atmosferici..

4. E' vietato posizionare le gabbie contenente i conigli in isolamento, privandoli dei necessari contatti sociali o comunque in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

Art. 37 – Furetti – modalità di detenzione

1. E' vietata la detenzione permanente di furetti in gabbia, deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

2. Le gabbie di detenzione devono essere di dimensioni adeguate, tali da consentire all'animale di muoversi agevolmente e poste in luoghi con parametri microclimatici congrui alle esigenze fisiologiche della specie. All'interno i contenitori di acqua e alimenti devono essere adeguatamente riforniti.

3. E' vietato posizionare le gabbie contenente i furetti in isolamento, privandoli dei necessari contatti sociali o comunque in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

Art. 38 – Piccoli roditori – modalità di detenzione

1. Le gabbie di detenzione devono essere di dimensioni adeguate, tali da consentire all'animale di muoversi agevolmente e poste in luoghi con parametri microclimatici congrui alle esigenze fisiologiche della specie. All'interno i contenitori di acqua e alimenti devono essere adeguatamente riforniti.

2. E' vietato posizionare le gabbie contenente i piccolo roditori in isolamento, privandoli dei necessari contatti sociali o comunque in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

Titolo VIII – EQUIDI

Art. 39 – Dimensioni dei box e della posta

1. I box e la posta devono avere dimensioni proporzionali alle dimensioni degli animali ai sensi della normativa vigente.

Art. 40 – Modalità di detenzione

1. Le modalità di detenzione devono rispettare i seguenti criteri:

a) L'altezza dei ricoveri deve essere proporzionale alle caratteristiche dell'animale.

b) E' vietato custodire i cavalli sempre legati in posta.

c) Gli equidi detenuti all'aperto devono disporre di idonei ripari dalle intemperie e dalla calura estiva.

d) I cavalli detenuti nei box devono avere accesso ad un'area esterna per tutta la durata della giornata.

e) Gli equidi devono sempre avere acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in base alle loro esigenze fisiologiche.

Titolo IX - API E INSETTI IM POLLINATORI

Art. 41 – Api e insetti impollinatori.

1. È vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento, potenzialmente dannoso alle api e ad altri insetti impollinatori, deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono anche del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e nei vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata o in alternativa l'effettuazione dei suddetti trattamenti solo allorquando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti

Le infrazioni di quanto disposto dal presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00. Se nell'arco degli ultimi due anni il trasgressore è incorso nella violazione dell'articolo per due volte la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere di Euro 250,00.

Titolo X – ANAGRAFE ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 42 – Definizione.

1. Con la Legge n. 27 del 07/04/2000, è stata istituita l'Anagrafe degli Animali d'Affezione, più semplicemente detta Anagrafe Canina, che è il sistema informatizzato presso cui sono registrati tutti i cani presenti sul territorio. L'identificazione dei cani e degli altri animali avviene mediante inserimento sottocutaneo nella regione mediana del collo, lato sinistro (dietro l'orecchio sinistro) di un unico microchip.
2. In tale banca dati sono registrati anche i gatti e furetti obbligatoriamente identificati ai fini del rilascio del Passaporto Europeo e i gatti identificati mediante microchip su richiesta del proprietario o per altri fini (per esempio nelle attività di controllo delle colonie feline)
3. Obiettivo della banca-dati è di rintracciare, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino, il legittimo proprietario di qualsiasi cane, gatto o furetto (rinvenuto vagante sul territorio) che sia dotato dell'apposito microchip e che sia stato regolarmente iscritto presso l'Anagrafe Canina di qualsiasi Comune della Regione Emilia-Romagna.
4. Il microchip è riconosciuto come unico sistema identificativo di cani, gatti e furetti ai fini dell'iscrizione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione.

5. L'applicazione del microchip è eseguita sempre e solo da un medico veterinario ed è completamente indolore per l'animale.

Art. 43– Modalità di funzionamento dell'Anagrafe Animali d'Affezione.

1. Presentarsi al servizio di anagrafe canina comunale per acquistare il microchip (Animal Coder) ai fini della successiva iscrizione del cane al Registro dell'Anagrafe Canina. All'atto dell'acquisto viene assegnato all'interessato il codice di microchip che sarà successivamente applicato all'animale.
2. L'inserimento potrà essere eseguito rivolgendosi ad un veterinario libero professionista oppure ad un veterinario della AUSL.
3. Una volta eseguito l'inserimento, ritornare all'Anagrafe Canina comunale il certificato di inserimento compilato dal veterinario per la formalizzazione dell'iscrizione con il rilascio della relativa attestazione
4. Si fa obbligo ai proprietari di un animale regolarmente registrato, di avvisare l'Anagrafe Canina anche nei seguenti casi: morte, cessione, sparizione, ritrovamento e cambio di residenza.
5. Tempistica di legge:
 - Per l'iscrizione all'Anagrafe Canina: entro 30 giorni dalla nascita del cane o da quando il proprietario ne è venuto in possesso;
 - Per l'impianto del microchip: entro 30 giorni dall'assegnazione codice ad opera dell'anagrafe canina;
 - In caso di sottrazione o ritrovamento: denuncia entro 3 giorni dall' evento;
 - In caso di morte, cessione o cambio di residenza dell' animale: denuncia entro 15 giorni dall' evento (la cessione può essere effettuata solo dopo 60 giorni dalla nascita).
6. Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.
7. Il servizio di Anagrafe Canina è gratuito.

Art. 44 – Pet Passport.

1. Dal 1 Ottobre 2004 ([Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 998/2003](#)), cani, gatti e furetti , accompagnati dal loro proprietario a da persona fisica che ne assuma la proprietà per conto del proprietario, per viaggiare attraverso gli Stati dell'Unione Europea o per recarsi nei paesi terzi, devono esser in possesso del "Passaporto per Animali da Compagnia" (Pet Passport).
2. Il passaporto viene rilasciato dai Servizi Veterinari delle AUSL competenti per territorio. Ai fini del rilascio del passaporto cani, gatti e furetti devono essere identificati tramite tatuaggio (applicato prima del 3 luglio 2011) perfettamente leggibile o microchip e registrati all'anagrafe degli animali d'affezione

Art. 45 – Sanzioni

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dell'ordinamento dello Stato e le sanzioni già stabilite dalle Leggi statali e dalle Leggi della Regione Emilia-Romagna, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è passibile delle seguenti sanzioni amministrative, differenziate a seconda della loro gravità:

Violazione	Riferimento	Importo minimo	Importo massimo
Mancata comunicazione nascita cuccioli	Articolo 4 comma 6 bis Regolamento	€ 50,00	€ 300,00
Mancata iscrizione obbligatoria anagrafe degli animali d'affezione	Articolo 4 comma 7 Regolamento	€ 77,00	€ 232,00
Mancata osservanza norme di identificazione - microchip	Articolo 4 comma 8 Regolamento	€ 51,00	€ 154,00
Mancata comunicazione di smarrimento o sottrazione dell'animale	Articolo 4 comma 8 ter Regolamento	€ 51,00	€ 154,00
Mancata comunicazione del decesso o della cessione definitiva dell'animale	Articolo 4 comma 8 quater Regolamento	€ 51,00	€ 154,00
Abbandono cani, gatti o qualsiasi altro animale	Articolo 8 commi 1 e 2 Regolamento	€ 1.032,00	€ 5.164,00
Violazione dei doveri generali del Regolamento	Articolo 4 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10; Articolo 16 commi 1 e 2; Articolo 17 Regolamento	€ 50,00	€ 300,00
Maltrattamento animali	Articolo 5 Regolamento	€ 150,00	€ 500,00
Confezione, detenzione e distribuzione bocconi, esche avvelenate e altre tipologie materiale contenente veleni o sostanze tossiche	Articolo 9 comma 1 Regolamento	€ 3000,00	€ 1.800,00 fatto salvo quanto previsto dagli artt. 544 bis, ter, 674 Codice Penale
Accattonaggio con animali	Articolo 10 Regolamento	€ 50,00	€ 300,00
Comportamenti vietati sui mezzi di trasporto pubblico e dei mezzi privati	Articolo 12 commi 2, 3, 4, 5 e 7 Regolamento	€ 50,00	€ 150,00
Mostre Spettacoli e manifestazioni con utilizzo di animali	Articolo 13 Regolamento	€ 100,00	€ 300,00
Violazione degli obblighi inerenti l'esposizione degli animali	Articolo 14 commi 1, 2, 3 e 4 Regolamento	€ 100,00	€ 250,00
Violazione delle norme di fruibilità delle aree verdi pubbliche	Articolo 18 commi 1, 2 e 3	€ 100,00	€ 600,00
Violazione delle norme relative alle aree attrezzate destinate ai cani	Articolo 19 Regolamento – articolo 9 Regolamento comunale per utilizzo area per lo sgambamento cani in via Julia	€ 25,00	€ 500,00
Violazione norme delle norme sulle deiezioni	Articolo 21 commi 1 e 2 Regolamento	€ 50,00	€ 300,00

Violazione norme a tutela dei gatti della popolazione felina e dei gatti di proprietà	Articolo 25 commi 2 e 5; Articolo 26 commi 1, 2, 3 e 4 Regolamento	€ 150,00	€ 500,00
Violazione norme poste a tutela delle colonie feline	Articolo 27 commi 3, 5 e 7 Regolamento	€ 150,00	€ 500,00
Violazione norme a tutela dei volatili	Articolo 29 Regolamento	€ 100,00	€ 300,00
Violazione norme igiene spazi imbrattati da volatili	Articolo 30 comma 3 Regolamento	€ 100,00	€ 300,00
Violazione norme poste a tutela di specie protette quali rondine, rondone e balestruccio	Articolo 31 commi 1 e 2 Regolamento	€ 100,00	€ 300,00
Violazione norme poste a tutela degli animali acquatici	Articolo 32 Articolo 33 Regolamento	€ 50,00	€ 250,00
Violazione norme sulle tartarughe acquatiche	Articolo 34 commi 1 e 2 Articolo 35 commi 1 e 2 Regolamento	€ 50,00	€ 250,00
Violazione norme su roditori, lagomorfi e mustelidi	Articolo 36 Articolo 37 Regolamento	€ 50,00	€ 250,00
Violazione norme su equidi	Articolo 39 Articolo 40 Regolamento	€ 50,00	€ 250,00
Violazioni norme su api e insetti impollinatori	Articolo 41 Regolamento	€ 50,00	€ 250,00

2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge, sono riscossi dal Comune di Corniglio ed acquisiti al bilancio comunale con destinazione primaria alle finalità di cui al presente Regolamento.

3. Ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui sopra trova applicazione la legge n.689/1981 ed è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

Art. 46 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, ciascuno per le proprie competenze, il personale del Servizio Veterinario dell'Azienda AUSL, gli Agenti di Polizia Municipale, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri e le Guardie Zoofile Volontarie dell'ENPA, le GEV e comunque tutti gli enti e organi competenti. Gli operatori addetti al servizio di recupero convenzionati con il Comune.

Art. 47 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore di questo Regolamento sono da intendersi abrogate le disposizioni contenute nell'ordinanza n.3 del 25 gennaio 2013 e tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 48 – Integrazioni e modifiche

Il presente Regolamento è modificato o integrato per uniformarsi a nuove situazioni ambientali e a eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali.

Allegato A Elenco delle possibili diciture con le quali sono etichettate le pellicce di cani e gatti

Allegato 'B'

**Elenco delle possibili diciture con le quali
sono etichettate le pellicce di cani e gatti**

Asian jackal

Asian wolf

Asiatic raccoon dog

Canis latrans

Canis lupus

China wolf

Chinese fur

Corsac fox

Dogues du Chine

Gae-wolf

Goupee

Gou-pee

Goyangi

Gubi

Housecat

Katzenfelle

Kou pi

Lamb skin

Loup d'Asie

Mongolian dog

Mountain cat

Mountain goat skin

Pelliccia di cane della Mongolia

Pemmern Wolf

Pommern Wolf

Sakhon Nakhon lamb skin

Sobaki

Special skin

Vera pelliccia

Volpe azzurra

Wild cat

Wolf of Asia

Pelliccia non proveniente da specie protette di cui alla Convenzione di Washington